



Camera di Commercio
Roma



AREA IV - REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE

Campagna bilanci 2017

Guida integrativa

Perché una guida integrativa

Scopo di questa pubblicazione è di integrare le indicazioni della Guida nazionale con delle precisazioni, anche in merito alle novità normative, che possano contribuire ad una corretta presentazione del bilancio d'esercizio, in ragione delle irregolarità ricorrenti riscontrate nella trasmissione dei bilanci all'ufficio del Registro delle Imprese di Roma.

Si invita, pertanto, la gentile utenza a leggerne attentamente i contenuti, unitamente alle indicazioni riportate nel manuale nazionale, al fine di evitare la sospensione delle domande di deposito.



Novità normative: *la nuova tassonomia XBRL*

La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2017 è la versione “**2016-11-14**”, disponibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale e scaricabile dal sito di XBRL Italia all’indirizzo:

<http://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/bilanci-principi-contabili-italiani/>.

La nuova tassonomia deve essere utilizzata per i bilanci chiusi dal 31.12.2016 o successivamente per tutte le imprese di capitali interessate dal DPCM di riferimento n. 304/2008.

I bilanci con inizio esercizio anteriore alla data 01/01/2016 potranno ancora utilizzare la precedente versione della tassonomia **2015-12-14**.



Novità normative: bilancio delle micro-imprese

L'art. 2435-ter c.c., «Bilancio delle micro-imprese», introduce una nuova classe di imprese, le cosiddette **micro-imprese**, disciplinandone i contenuti del bilancio di esercizio.

Nelle micro-imprese **il bilancio di esercizio** può essere **composto soltanto dallo Stato patrimoniale e dal Conto Economico**, in quanto le stesse sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario, della Nota Integrativa, se, in calce allo Stato Patrimoniale, risultano le informazioni previste dall'art. 2427 c. 1 n. 9 e 16, nonché dalla relazione sulla gestione, quando, in calce allo Stato Patrimoniale, risultano le informazioni previste dall'art. 2428 c.c., n. 3 e 4.



Novità normative: il Rendiconto finanziario

Il D.Lgs. n. 139/2015, che recepisce nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci, ha apportato numerose integrazioni e modifiche agli articoli del codice civile e di conseguenza ai principi contabili nazionali, che si applicano ai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2016 compreso.

Il **nuovo art. 2423 c.c.**, modificato dal predetto D.Lgs. n. 139/2015, al primo comma stabilisce che gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio in forma ordinaria costituito da:

.Stato Patrimoniale;

.Conto Economico;

.Rendiconto Finanziario;

.Nota Integrativa.



Novità normative: **START-UP INNOVATIVE** spese per la R & S

Le Start-up, che intendano avvalersi del requisito delle spese di ricerca e sviluppo e che non possono essere considerate micro-imprese, dovranno continuare a redigere il bilancio d'esercizio con allegata la nota integrativa completa, nella quale dovranno essere descritte nel dettaglio le spese suddette.
(Parere Ministero dello Sviluppo Economico n. 361851 del 17/11/2016)

Le Start up, che intendano avvalersi del requisito della «ricerca e sviluppo» e che **hanno i requisiti per essere considerate micro-imprese**, potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro imprese stesse e dovranno riportare le informazioni richieste dall'art. 25 del D.L. 179/2012 in calce allo stato patrimoniale.
(Parere Ministero dello Sviluppo Economico n. 50195 del 14/02/2017)



Novità normative: **CONTRATTI DI RETI DI IMPRESE**

A seguito dell'entrata in vigore della L. n. 154/2016, **solo i contratti di rete con personalità giuridica (reti soggetto)**, che hanno istituito un fondo patrimoniale ed un organo comune destinato a svolgere un'attività con i terzi, sono tenuti a depositare la Situazione Patrimoniale.

Anche per questa tipologia di deposito è previsto l'obbligo di presentazione del file XBRL ed è possibile compilare le voci di tassonomia effettivamente presenti nel bilancio.



Start up innovative

La start up innovativa, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla legge (art. 25 comma 15 del D.L. n. 179/2012).

I documenti previsti per tale adempimento non possono essere inviati in allegato al bilancio, ma devono essere presentati separatamente tramite Comunica.



Le PMI innovative

Come affermato nel parere del 3 novembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, per tutti gli esercizi sociali chiusi dopo l'iscrizione della PMI alla sezione speciale e fin quando tale iscrizione permanga, le PMI hanno l'obbligo di certificazione del bilancio, nel rispetto delle regole dettate dal D.Lgs. 39/2010. Si è, pertanto, in presenza di una revisione legale.

La certificazione, redatta a cura di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili e nominati dall'assemblea dei soci, costituisce parte integrante del bilancio e deve essere depositata congiuntamente al bilancio stesso.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 3/2015 convertito nella L. n. 33/2015, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, le PMI innovative devono attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Tale adempimento non può essere depositato in allegato al bilancio, ma deve essere presentato separatamente tramite Comunica.

MODELLI/DOCUMENTI OBBLIGATORI

<p>BILANCIO ORDINARIO – cod. 711</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISTINTA FEDRA • BILANCIO XBRL • VERBALE DI ASSEMBLEA (formato PDF/A) • RELAZIONE SULLA GESTIONE (formato PDF/A) • EVENTUALI RELAZIONI (formato PDF/A)
<p>BILANCIO ABBREVIATO – cod. 712</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISTINTA FEDRA • BILANCIO XBRL • VERBALE DI ASSEMBLEA (formato PDF/A) • EVENTUALI RELAZIONI (formato PDF/A)
<p>BILANCIO CONSOLIDATO – cod. 713</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISTINTA FEDRA • BILANCIO XBRL (solo PROSPETTO CONTABILE) • NOTA INTEGRATIVA (formato PDF/A) • EVENTUALI RELAZIONI (formato PDF/A)
<p>BILANCIO MICRO-IMPRESA – cod. 718</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISTINTA FEDRA • BILANCIO XBRL (solo PROSPETTO CONTABILE) • VERBALE DI ASSEMBLEA (formato PDF/A) • EVENTUALI RELAZIONI (formato PDF/A) • EVENTUALE NOTA INTEGRATIVA (formato PDF/A)
<p>SITUAZIONE PATRIMONIALE di CONSORZI – cod. 720 e CONTRATTI di RETE - cod. 722</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISTINTA FEDRA • SITUAZIONE PATRIMONIALE XBRL

DIRITTI E BOLLI

	<u>DIRITTI</u>	<u>BOLLI</u>
Società di capitali/società cooperative non sociali/consorzi/G.E.I.E./ micro-imprese	€ 62,70	€ 65,00
Società cooperative sociali	€ 32,70	Esente
Start up innovative iscritte nell'apposita sezione speciale (per i primi 5 anni dall'iscrizione)	Esente	Esente
PMI innovative iscritte nell'apposita sezione speciale (per i primi 5 anni dall'iscrizione)	€ 62,70	Esente
Contratti di rete con soggettività giuridica	€ 62,70	€ 65,00
Bilancio consolidato	Esente	Esente
Aziende speciali di enti locali	€ 62,70	€ 65,00
Istituzioni di enti locali	€ 62,70	€ 16,00

SOGGETTO LEGITTIMATO AL DEPOSITO DEL BILANCIO

Amministratore o liquidatore della società

Professionista incaricato, solo se iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Il modello XX NOTE della domanda dovrà riportare la seguente dichiarazione:

“Il sottoscritto....., iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di al n..., dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere procedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all’assolvimento del presente adempimento” (se sottoscrive digitalmente con la firma di ruolo rilasciata dall’Ordine non è necessario indicare nella suddetta dichiarazione l’iscrizione al ruolo);

Soggetti diversi dal professionista incaricato (procuratore)

Bilancio presentato da un amministratore

Il bilancio

Il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, codificato esclusivamente in formato XBRL sulla base della tassonomia vigente, sottoscritto digitalmente da un amministratore della società, non necessita di alcuna dichiarazione di conformità, perché è un originale informatico.

Gli allegati

Tutti i documenti che devono essere allegati al bilancio, il verbale di approvazione, la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale e del revisore legale, possono essere prodotti:

in duplicato di originale informatico (formato word trasformato in PDF/A), sottoscritti digitalmente da tutti gli originali sottoscrittori (amministratori/sindaci/società di revisione/presidente e segretario dell'assemblea). In tal caso non necessitano di alcuna dichiarazione di conformità.

...segue: Bilancio presentato da un amministratore

Gli allegati

Oppure:

Tutti i documenti da allegare al bilancio, in formato PDF/A sottoscritti digitalmente da un amministratore devono essere prodotti mediante scansione dell'immagine del documento originale firmato in modo autografo e necessitano della seguente **dichiarazione di conformità resa dal soggetto che firma digitalmente il documento**:

“Il/La sottoscritto/a, nato a il dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R.445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014”.

Bilancio presentato dal professionista incaricato

Bilancio

Il bilancio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, codificato esclusivamente in formato XBRL sulla base della tassonomia vigente, firmato dal professionista incaricato deve riportare, in calce alla nota integrativa XBRL, nel campo di testo libero denominato “Dichiarazione di conformità” contenuto nella sezione “Nota integrativa parte finale”, la seguente dichiarazione:

“Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della L. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società”.

In alternativa

Il bilancio può essere sottoscritto digitalmente da un amministratore e non necessita di alcuna dichiarazione.

...segue: Bilancio presentato dal professionista incaricato

Gli allegati

Possono essere presentati nella forma di duplicato di originale informatico in formato PDF/A, sottoscritti digitalmente dagli originari sottoscrittori. In tal caso non necessitano di alcuna dichiarazione di conformità;

Oppure

Copia informatica in PDF/A del documento prodotto con programma di videoscrittura (ad es. Microsoft-Word; Open Office-Writer; etc.), che riproduce il contenuto del documento originale informatico, firmato digitalmente dal commercialista con l'aggiunta della seguente dichiarazione:

“Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della L. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società”.



...segue: Bilancio presentato dal professionista incaricato

Gli allegati

Oppure

Copia per immagine su supporto informatico di originale analogico (cartaceo), con firme autografe, in formato PDF/A, firmato digitalmente dal professionista incaricato che necessita della seguente dichiarazione:

“Il/la sottoscritto/a....., ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della L.340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società”.



Bilancio presentato da un procuratore

Bilancio

Il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, codificato esclusivamente in formato XBRL sulla base della tassonomia vigente, può essere sottoscritto digitalmente da un procuratore e deve riportare in calce alla nota integrativa, nel campo di testo libero denominato “Dichiarazione di conformità” contenuto nella sezione “Nota integrativa parte finale”, la seguente dichiarazione:

“Il/la sottoscritto/a, nato a il, consapevole delle responsabilità penali previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società”.

In alternativa è sempre possibile allegare il bilancio in formato XBRL sottoscritto digitalmente da un amministratore senza la dichiarazione di conformità.



...segue: Bilancio presentato da un procuratore

Gli allegati

Tutti i documenti che devono essere allegati al bilancio, il verbale di approvazione, la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale e del revisore legale, possono essere prodotti:

in duplicato di originale informatico (formato word trasformato in PDF/A), sottoscritti digitalmente da tutti gli originali sottoscrittori (amministratori/sindaci/società di revisione/presidente e segretario dell'assemblea). In tal caso non necessitano di alcuna dichiarazione di conformità;



...segue: Bilancio presentato da un procuratore

Gli allegati

Oppure:

tutti i documenti da allegare al bilancio, in formato PDF/A sottoscritti digitalmente da un procuratore devono essere prodotti mediante scansione dell'immagine del documento originale firmato in modo autografo e necessitano della seguente dichiarazione di conformità resa dal soggetto che firma digitalmente il documento:

“Il/La sottoscritto/a, nato a il dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R.445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Bilancio a rettifica di un bilancio depositato nel Registro delle Imprese

Esclusivamente nel caso di **mero errore materiale** (es. invio di un file errato, errore nell'impaginazione del bilancio) si potrà procedere direttamente ad un nuovo deposito del bilancio con tutta la documentazione presentata precedentemente, con l'indicazione nel modulo XX-Note che trattasi di deposito a rettifica, avendo cura di indicare il numero di protocollo assegnato al primo deposito e allegando, inoltre, una dichiarazione del legale rappresentante (firmata digitalmente), che evidenzi le differenze rispetto al deposito precedente (ovviamente non devono essere variate le poste di bilancio) e che attesti che le modifiche apportate ai documenti contabili non richiedono l'approvazione dell'assemblea dei soci.

Il deposito è soggetto al pagamento degli importi previsti per il deposito del bilancio:

.Diritti di segreteria euro 62,70

.Imposta di bollo euro 65,00



...segue: Bilancio a rettifica di un bilancio depositato nel Registro delle Imprese

Nel caso in cui si accertino degli **errori sostanziali nel bilancio**, quali l'errata o omessa compilazione di parti dello stesso, e qualora l'impresa non voglia seguire le indicazioni fornite dal principio contabile OIC 29, è necessario che l'assemblea dei soci provveda ad una nuova approvazione previa revoca della precedente delibera con la quale era stato approvato il bilancio.

Si dovrà, quindi, procedere ad un nuovo deposito del bilancio, con allegata tutta la documentazione prevista, ed in particolare, un nuovo verbale di approvazione e dovrà essere richiesta l'iscrizione dell'elenco dei soci riferito alla nuova data di approvazione, per le società tenute a presentare l'elenco dei soci.

Il deposito è soggetto al pagamento degli importi previsti per il deposito del bilancio:

.Diritti di segreteria euro 62,70

.Imposta di bollo euro 65,00



Bilancio non comparato con l'esercizio precedente

Non può essere depositato, nel Registro delle Imprese, il bilancio privo della comparazione con l'esercizio precedente.

L'art. 2423-ter comma 5 c.c dispone l'obbligo dell'indicazione, per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio corrente, anche della corrispondente voce dell'esercizio precedente.



Verbale con date incongruenti

Si chiede di porre la **massima attenzione** negli allegati del bilancio ed in particolare nel verbale dell'assemblea di approvazione, per il quale si dovrà verificare che le date indicate non siano incongruenti (es. verbale dell'assemblea del 1 aprile 2017 della società il 20 aprile 2017 si è tenuta l'assemblea della società).

Qualora sia stato trasmesso un verbale di approvazione del bilancio, che attesta delle date incongruenti, al fine di regolarizzare la domanda, deve essere inviata la copia corretta del verbale trascritto sul libro dei verbali delle assemblee e la conformità a quanto trascritto deve essere attestata **esclusivamente da un amministratore o dal professionista incaricato.**



...segue: Verbali con date incongruenti

Si chiede di porre la **massima attenzione** nel verbale dell'assemblea di approvazione del bilancio, per il quale dovrà essere verificata che la data indicata sia quella in cui **effettivamente l'assemblea dei soci si sia riunita ed abbia approvato il bilancio**, avendo l'ufficio riscontrato che spesso vengono trasmesse più copie di verbali con date differenti attestanti l'approvazione del medesimo bilancio di esercizio, che costituisce una grave irregolarità nel deposito del bilancio.



Bilancio non approvato

Non può essere depositato nel Registro delle Imprese il bilancio non approvato dall'assemblea dei soci, in quanto l'art. 2435 c.c. dispone che il bilancio deve essere depositato nel Registro **entro 30 giorni dalla sua approvazione** ed al bilancio stesso deve essere allegato il verbale di approvazione.

Si rammenta al riguardo che qualora **la mancata approvazione del bilancio dipenda dalla protratta impossibilità di funzionamento o di inattività dell'assemblea**, si determina una causa di scioglimento della società stessa, ai sensi dell'art. 2484 c.c., che, una volta accertata dall'organo amministrativo, dovrà essere comunicata a cura dello stesso per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Casi particolari

Società in liquidazione

Le società in liquidazione non sono tenute alla presentazione del bilancio iniziale di liquidazione, ma unicamente del bilancio annuale per il periodo corrispondente al normale esercizio della società, secondo quanto stabilito dall'art. 2490 c.c.

Casi di trasformazione, fusione e scissione

Le società di capitali che iscrivono l'atto di trasformazione in società di persone prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo necessario per l'approvazione del bilancio.

Le società di persone che si sono trasformate in società di capitali prima dell'approvazione del bilancio, devono provvedere al suo deposito.

Le società di capitali che cessano per fusione o per scissione totale prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo necessario per l'approvazione del bilancio. Il bilancio della società incorporata può essere approvato dall'organo assembleare dell'incorporante e da questa ultima può essere depositato come allegato alla domanda di bilancio della medesima.

Società che hanno trasferito la sede legale in altra provincia

Le società che hanno trasferito la sede legale in un'altra provincia, depositano il bilancio di esercizio presso l'ufficio Registro imprese dove sono iscritte al momento del deposito.

Imposta di bollo

Si chiede di **prestare la massima attenzione per l'imposta di bollo**, che si rammenta **deve essere corrisposta** all'atto della trasmissione per via telematica della domanda (art. 2 del D.P.R. 642/1972 - art.1 comma 1-ter della tariffa annessa al citato D.P.R.)

Qualora l'imposta di bollo non sia stata corrisposta ed il fondo prepagato sia insufficiente, sarà trasmessa all'Agenzia delle Entrate la segnalazione del mancato assolvimento per la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 642/1972.

Ai fini del corretto assolvimento del bollo, si invita ad inserire sulla distinta una tra le seguenti opzioni:

- .BOLLO ASSOLTO IN ENTRATA (E) (pagato tramite CCIAA);
- .BOLLO ASSOLTO ALL'ORIGINE (O) (con propria autorizzazione Ag. Entrate);
- .ESENTE BOLLO (N).

Nel caso di bollo virtuale della CCIAA di Roma, assolto in entrata, riportare in distinta la seguente dicitura: «BOLLO VIRTUALE RM: prot. n. 204354/01 del 06.12.2001.»



OBBLIGATORIETA' DELLA PEC

Si invita a verificare, prima della trasmissione del bilancio, se la società abbia comunicato la propria PEC al Registro delle Imprese e che la stessa non sia stata revocata.

Sospensione delle domande

Qualora la PEC non sia stata iscritta o non sia comunque valida, la Camera sospenderà la domanda di deposito del bilancio per tre mesi in attesa che venga comunicata una PEC valida.

Decorso tale periodo procederà al rifiuto della domanda e all'attivazione di un procedimento d'ufficio per il deposito del bilancio, nel rispetto della Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015



Obbligatorietà della redazione e del deposito del bilancio

La funzione essenziale del bilancio è di offrire ai soci ed ai terzi informazioni veritiere e corrette sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Per questo il Legislatore ne ha previsto espressamente sia l'obbligo di redazione (art. 2423 c.c.) che di deposito nel Registro delle Imprese, entro 30 giorni dalla sua approvazione (art. 2435 c.c.)

La mancata pubblicazione nel Registro delle Imprese di un bilancio approvato dall'assemblea dei soci, pertanto, rappresenta una lacuna informativa sulla società tale da pregiudicare il diritto di informazione dei terzi.

Si invita, quindi, l'organo amministrativo a presentare al Registro delle Imprese il bilancio di esercizio, una volta che sia stato regolarmente approvato dall'assemblea dei soci.



Obbligatorietà della redazione e del deposito del bilancio: il ruolo del collegio sindacale

Il collegio sindacale, qualora nominato, deve vigilare sull'osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla redazione, all'approvazione e alla pubblicazione del bilancio di esercizio (art. 2403 c.c.- Norma 3.7 di comportamento del collegio sindacale disposta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili).

Il collegio sindacale deve eseguire le pubblicazioni presso l'ufficio del Registro delle imprese, che non siano state eseguite dall'amministratore (art. 2406 c.c. - norma 9.1 di comportamento del collegio sindacale disposta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili).

Sanzioni

Il bilancio di esercizio e l'elenco dei soci (limitatamente alle forme giuridiche previste), ai sensi dell'art 2435, comma 1 e 2 c.c., devono essere depositati nel registro delle imprese **entro 30 giorni dall'approvazione**.

Si chiede di prestare la massima attenzione al rispetto del predetto termine, in quanto, in caso di ritardato deposito, ciascun amministratore è tenuto a corrispondere le seguenti sanzioni, alle quali devono essere aggiunti € 10,33 a titolo di rimborso spese:

- **Per i bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza dei termini: 91,56 euro**
- **Per i bilanci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza dei termini: 274,66 euro**
- **Per gli elenchi soci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza dei termini: 68,66 euro**
- **Per gli elenchi soci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza dei termini: 206,00 euro.**



Camera di Commercio
Roma



per informazioni e chiarimenti

depositobilanci@rm.camcom.it



Camera di Commercio
Roma



Si ringrazia per l'attenzione